

SEBASTIANO FRESTA
Socio corrispondente

NICOLA MARIA CARACCILO
VESCOVO DI CATANIA E CONTE DI MASCALI (1537-1568)

La più antica istituzione benedettina nella regione etnea risale agli anni tra il 1088 e 1092 con la fondazione dell'abbazia di Sant'Agata in Catania e l'assegnazione di essa al brettone Ansgerio, fatto venire con alcuni seguaci, dal conte Ruggero, dal monastero dei benedettini francesi di Santa Eufemia di Calabria, fondato nel 1059, e con intendimenti politici da Roberto il Guiscardo.

Non altra considerazione indusse il conte a fare di Ansgerio abate anche il vescovo della diocesi, ma solo l'usanza francese, per quanto fra l'assegnazione del monastero e l'elevazione a vescovo trascorrono quattro mesi. Il privilegio del 26 aprile 1091, relativo alla fondazione, o ricostituzione, della diocesi si accorda con gli impegni di Troina del 1088 con Papa Urbano II Ruggero, allontanandosi dalla Sicilia dopo il convegno, fece ritorno nell'isola nel 1092, dando pratica esecuzione a quanto a Troina era stato convenuto; se pur il Diploma, come risulta dalle sottoscrizioni, non venne esteso addirittura in Calabria e nel dicembre del 1092, giusta lo stile bizantino, che fa iniziare l'anno dopo la lunazione del solstizio d'estate e quindi da giugno, per cui: 1092 per il computo del Diploma e 1091 per il computo comune, che è quello del Diploma del 26 aprile relativo alla elevazione di Ansgerio a vescovo, ma entrambi della XV Indizione. Tutto quello che esisteva a Catania e nel suo territorio nel momento in cui la tenevano i saraceni e allorché i normanni passarono per la prima volta in Sicilia fu data ad Ansgerio inoltre tutte le terrene giurisdizioni civili e criminali che toccano ai re e ai principi della terra. Più in là nel 1124, essendo vescovo Maurizio, i beni dell'abbazia di Sant'Agata vennero incrementati con le terre di Mascali (8.000 ettari di territorio).

Tutte queste operazioni furono concordate col Papa Urbano, che,

nel 1098, concede ai re normanni e ai suoi successori il privilegio della Legaliza Apostolica, creandoli così di fatto suoi legati permanenti. Essi giudicheranno le cause ecclesiastiche, eseguiranno le Bolle e i Rescritti pontifici, potranno scegliere i Vescovi da inviare ai Concili, indosseranno insegne prelatizie; così recita la bolla "Qui propter prudentiam" 5 luglio 1098 Urbano II così stabilisce "Omni vitae tuae tempore vel filii tui Simonis aut alterius qui legitimus tui haeres extiterit, nullum in terra potestatis vestrae praeter voluntatem aut consilium vestrum legatum Romanae Ecclesiae stutuemus, quinimmo, quae per legati acturi sumus, per vestram industriam legati vice exhiberi volumus, quando ad vos ex latere nostro misserrimus".

Tale privilegio sarà abolito il 13 maggio del 1871, cui fa seguito la bolla di Pio IX del 1874 sul "non expedit".

L'ordinamento embrionale del Casale di Mascali ci rimanda alle origini dell'ordinamento amministrativo delle "Università" e terre di Sicilia e a quello baiulare (il baglio o baiulo era l'unica carica dopo il Vescovo e il Rettore che esercitava funzioni amministrative e giudiziarie).

Per secoli questo territorio rimase incolto pieno di boschi, pericoloso per gli incendi, utilizzato in alcuni tratti per pascoli.

I Vescovi baroni quando venivano a Catania per prendere possesso della diocesi, e furono ben pochi fino al 1537, anno nel quale arriva Nicola Maria Caracciolo, non avevano alcuna cura per questo territorio ricco di acqua e prevalentemente pianeggiante. Caracciolo fu nominato il 6 gennaio 1537 e prese possesso della diocesi il 1° marzo prima ancora di ricevere la consacrazione episcopale perché non aveva raggiunto l'età canonica di 27 anni.

La sua giovane età e la nomina ottenuta secondo la prassi in uso del nepotismo, noti costituivano un buon presagio per la sua missione; ma i fatti smentirono questa previsione. G.B. De Grossis (Catania sacra 1654) dopo sessant'anni diede un giudizio molto lusinghiero sul vescovo: "Aetatem quidem immaturus sed muneri supra aetate idoneus". Un suo contemporaneo il notaio catanese Antonio Merlino così scrive: "Fu uomo virtuosissimo et mai fichi nixuno danno di cosa nixuna grandissimo elemosiniere et di vita approbata".

Ma cosa ci spinge ad inserirlo nella nostra conversazione come l'artefice di un rinnovamento spirituale come vescovo e l'iniziatore dell'incremento demografico del territorio come conte?

IL VESCOVO CARACCIOLO

L'episcopato di Caracciolo si articola in momenti molto difficili per la chiesa: la Riforma Protestante (1517), la Controriforma, il Concilio di Trento (1545/1563), la dominazione spagnola (1530).

Egli trova una situazione molto difficile per la lunga assenza dei suoi predecessori; ebbe la stima dei Papi e dei Re e Carlo V, dopo aver conosciuto la personalità e il prestigio del personaggio, *con privilegio del 12 marzo 1540, elevò il feudo di Mascali a Contea, investendo il Vescovo Caracciolo del titolo di Conte, così Mascali come "terra feudale" col privilegio del mero e misto impero, aveva diritto all'organico di un Capitano di Giustizia*. Concessione veramente eccezionale, in quanto il Vescovo era alla guida della Diocesi da soli 3 anni e aveva appena 27 anni. Sedeva nel braccio ecclesiastico dei Parlamenti di Sicilia come Vescovo di Catania e fu anche Presidente della Deputazione del regno. Partecipò attivamente al Concilio di Trento ed ebbe idee chiare sulla organizzazione religiosa della diocesi in quanto puntò sulla conversione delle persone e sulle riforme delle strutture.

"Egli sapeva bene che a nulla valgono le strutture se non c'è la conversione delle persone e che la persona normalmente viene facilitata dalla struttura della chiesa nel suo incontro con Dio. Dai documenti non risulta che Caracciolo abbia avuto gravi problemi con la riforma in quanto a Catania tale travolgimento, che tentò di attaccare anche la sua persona, fu di breve durata, perciò la religiosità ha i difetti comuni delle altre città e diocesi d'Italia.

Tuttavia non bisogna dimenticare le condizioni socio politiche in cui si trovava la Sicilia. Fin dai tempi dei Normanni si era instaurata una forma di confessionismo da parte dei Re di Sicilia che se all'inizio aveva mantenuto una grande tolleranza per i seguaci di altre religioni, (musulmani ed ebrei) nei secoli seguenti scatenò una rigida chiusura favorita dall'isolamento in cui venne a trovarsi la cultura siciliana. (Nel 1492 gli ebrei erano stati cacciati dall'isola, con notevole perdita per la cultura e per il commercio). Gli aspetti religiosi e politici di questa realtà si erano integrati tra loro da non consentire una netta divisione delle competenze dello stato e della chiesa. Certamente a tale decadimento contribuì il privilegio della Legaliza sicula che se da un lato offrì evidenti vantaggi e alla chiesa e alla politica, dall'altra non facilitò un approfondimento interiore della fede e un suo rinnovamento.

Questo determina due momenti della religiosità siciliana:

- 1) *esteriorità e formalismo che affondano le radici nell'ignoranza religiosa.*
- 2) *la compenetrazione dell'elemento religioso nella vita spirituale e sociale ad un livello semplicemente epidermico. In rapporto con il tipo di religiosità sta il grado di cultura non molto elevato del clero pochissimi erano infatti i religiosi che potevano accedere all'Università per frequentare corsi umanistici e teologici. Essi provenivano dall'aristocrazia ed erano destinati alle cariche nella diocesi e ai benefici più remunerati. Gli altri, la maggioranza, avevano semplici nozioni rituali per l'amministrazione dei sacramenti e per la celebrazione della messa”.*

Il Collegio dei Gesuiti della SS. Ascensione era aperto alla istruzione del clero della città. Ecco perché il Caracciolo sulle indicazioni del Concilio aveva dato le prime disposizioni sulla erezione delle parrocchie emanando le costituzioni sinodali.

C'è da osservare che la prima iniziativa per tale progetto sulle parrocchie fu presa dal Vice Re Giovanni De Vega. Prima della sospensione del Concilio nel 1552 il Vice Re chiese il parere al consiglio generale della città che trincerandosi sulla definizione “per consuetudine ab immemorabili” diede parere negativo. Il Vescovo il 13 marzo 1555 torna sull'argomento con una costituzione che propone le chiese sacramentali. Ma anche in questa circostanza l'autorità civile catanese è contraria e così scrive al Vescovo per tranquillizzarlo:

In dicta città su stati tanti reverendissimi episcopi predecessuri di V. S. li quali su stati di santissima ed optima conscientia e maxime lu glorioso Santo Lio (San Leone Taumaturgo 778) è tuttavia mai privaro dicta città di dicta libertati.

LA CATTURA DEL VESCOVO CARACCILOLO AD OPERA DEL PIRATA DRAGUT 1561

Tale opposizione fece naufragare le sue idee di rinnovamento delle strutture ecclesiastiche anche perché nell'estate del 1561 Caracciolo mentre si recava a Roma perché chiamato dal Papa Pio IV nelle isole Eolie, a Salina, venne catturato prigioniero da dieci galere del rais Dra-

gut e fu portato a Tripoli. Fu poi liberato il 1° luglio dopo aver pagato un riscatto di 10.000 scudi.

Caracciolo si rese conto che i tempi non erano maturi e accantonò ogni progetto. Duecento anni dopo, nel 1757, un suo successore il Vescovo Ventimiglia gli diede ragione del suo operato: “La causa del disordine della chiesa di Catania è la mancata erezione delle parrocchie come sosteneva il Caracciolo, poiché in passato si è pensato erroneamente che la loro erezione fosse contraria a diritti della città di Catania.”.

II. RAPPORTO TRA IL VESCOVO E IL CAPITOLO COMPOSTO DAI PADRI BENEDETTINI DELL'ABBAZIA DI SANT'AGATA

Ma un problema scottante per il vescovo era la situazione dell'abbazia benedettina e del capitolo della cattedrale. In diverse occasioni egli era intervenuto per richiamare il lassismo dei monaci in quanto non assicuravano l'assistenza religiosa ai fedeli e non amministravano saggiamente il loro patrimonio che non era indifferente. *E' da osservare che il capitolo possedeva 300 salme di terra a Santa Venera date in gabella per 230 onze; la notizia ce la riferisce De Ciocchis, nell'ispezione ordinata dal Re nel 1743. Tale bene apparteneva al priorato onorario Benedettino istituito con Bolla Papale nel 1471 in persona di Fra Giovanni Paternò.*

Caracciolo aveva da tempo pensato alla secolarizzazione del capitolo anche per venire in contro alle esigenze di mezzi finanziari del clero secolare e per invogliarlo ancor meglio nell'esercizio della sua missione. La bolla di secolarizzazione venne firmata da Pio IV il 17 aprile 1565 integrata dall'altra importante nel 1568.

IL VESCOVO DI CATANIA, CONTE DI MASCALI

Ma il campo dove il Vescovo ebbe un gran successo fu nella sua Contea. Egli diede vita ad una grande opera di organizzazione agricola e di espansione demografica che popolò e la pianura e la collina della grande Piana di Mascali. Si deve a lui il processo di genesi, lo sviluppo, il commercio, la crescita, l'organizzazione di questo territorio che oggi

abbraccia ben cinque Comuni: Mascali, Giarre, Riposto, Sant'Alfio, Milo.

Purtroppo Mascali non solo non ha studiato ed apprezzato questo eccezionale vescovo conte ma non gli è stata grata perché l'ignoranza delle nostre radici non sempre lascia spazio *“alla luce della verità alla testimonianza dei tempi, alla maestra della vita, alla fedeltà incorrotta delle opere”* come Cicerone soleva definire la Storia.

Caracciolo intuì lo strumento per valorizzare ben 8.000 ettari di territorio. **Il 5 ottobre del 1558** le campane della Chiesa di S. Maria degli Angeli di Mascali, su ordine del Conte radunano diciotto abitatori della terra, in rappresentanza del popolo. E' presente il notaio Crisi Gerolamo di Taormina che dà lettura di 16 capitoli studiati e proposti dal Conte come strumento di espansione demografica e valorizzazione del territorio; all'atto è presente il Vice Capitano don Venerando Battiato e in rappresentanza del Vescovo Don Francesco Omisso. Le prime parole del documento sono un'alta testimonianza di una nuova era: *“il Reverendissimo signor Vescovo promette a tutti l'habitatori della terra di non ci fare angarie tanto delle persone quanto delle bestie e che non possono essere costretti nè con denari, nè senza, nè pigliarci per forza galline o altri polli contro la loro volontà ancorchè ce li pagasse”*.

Questa precisazione è una esplicita denuncia dei soprusi che avvenivano nel territorio.

L'iniziativa del vescovo non può essere inserita nell'ambito delle scelte nobiliari che originano le città di nuova fondazione; ma va rilevato che alla base della configurazione moderna del territorio della contea è la decisione di concedere in enfiteusi le terre. Tale strumento è un diritto reale di godimento su un fondo altrui con l'obbligo di migliorarlo, pagando un canone. Per queste terre il vescovo conservava il diritto di decime sui raccolti. Il termine enfiteusi di origine greca vuole significare la volontà di impiantare e dissodare le terre abbandonate per migliorarle. La scelta di Caracciolo coincide con la pressante domanda della classe catanese e soprattutto acese desiderosa di investire capitali e braccia lavorative sull'onda della favorevole congiuntura cinquecentesca. E' quest'ultima ad innescare la dinamica dell'insediamento in una plaga che le testimonianze concordi definiscono, ancora nel 600, occupata da boschi, al più da pascolo. Una lunga lotta scatenò il Senato di Catania prima di questo evento per il controllo della Contea se, nel

1447, rivendicò l'appartenenza alla città del casale di Mascali. Caracciolo risolve il problema con la trasformazione radicale dell'antica denominazione silvo-pastorale del territorio con contratti enfiteutici "ad meliorandum". Toccherà poi al suo successore Michelangelo Bonadies la difesa della distribuzione delle terre attraverso l'enfiteusi, in quanto che per i problemi della legazia apostolica i re considerarono un abuso l'assegnazione di tale terre; alla fine dopo varie sentenze la causa fu chiusa e Bonadies si proclamò: "dominus absolutus". Di fronte alle mire di Catania e di Aci infatti e prima che un processo spontaneo di insediamento ne rendesse difficile il controllo da parte della mensa vescovile il Vescovo, ormai Conte, investito del mero e misto imperio, sceglie di organizzare la valorizzazione di questo territorio. Questo significato hanno i 16 capitoli dell'accordo del 5.10.1558 tra il Vescovo Caracciolo e gli habitatori della terra di Mascali, volti appunto a limitare i pascoli per favorire l'espansione della vite e delle altre colture. L'atto continua ad elencare altre prerogative: " *tutti li cittadini et habitatori di dette terre possono tenere e pascere tutti i loro animali... dallo numero di 10 in bascio, senza pagare ragioni o diritti alcuno, purché non vadino dentro le vigne, o seminati di qualsivoglia specie, iardini né difese o lochi chiusi e che non facciano danno alcuno e facendo danno lo habbiano a pagare al padrone, e tenendo bestiame da numero di 10 in suso siano tenute di pagare le ragioni dell'erbaggi dell'Ecclesia*".

Pastori e pescatori costituiscono il nucleo originario degli abitanti che vengono disciplinati attraverso le gabelle delle baglia (la baglia prevedeva le infrazioni degli animali che sconfinavano in luoghi chiusi o coltivati e le relative pene pecuniarie), della carne, del pesce, del salume per consentire un insediamento diverso che viene allettato con condizioni favorevoli. Si concede infatti a chi vorrà far case in detta terra " *lo terreno bastante per lo quale abbia da pagare solamente grana cinque di censo ogni anno con l'obbligo però (notiamo che scrupolo per l'osservanza del regolamento edilizio) che la casa da costruire avesse buona corrispondenza con l'altre case, per non disturbare le strade e altre commoditate di detta terra*". Nei capitoli viene fatto espresso riferimento all'uso della " *restucciata*" e di prendere paglia dalla aie senza pagare cosa alcuna dopo però che se ne fossero serviti i proprietari e con l'onere di portare un carico di paglia al palazzo vescovile.

Vengono ancora contemplati i diritti di pesi e misure " *per li citta-*

dini e furasteri" (che pagheranno in detta città quelli medesimi che si pagano in ditta città di Catania) c'è ancora il diritto di stabilire *"le mete ai commestibili: oglio tunnina pisci furmaggi cacicavalli candeli di siu carne salata e tutt'altri cosi che si venderanno a minuto"*.

Inoltre si promette di *"non costringere li detti abitatori a donativo alcuno oltre infrascritte gabelle e si permette che possano a loro beneplacito vendere tutti i loro beni mobili e stabili e che volendo possono andare ad abitare in altro territorio"*.

Nel terzultimo capitolo vengono dettate le disposizioni per la vita amministrativa e la rappresentanza per mezzo dei giurati eletti dal popolo. Questo elemento è un atto e della lungimiranza del Conte e della volontà dei mascalesi ad avere una voce rappresentativa in questo contesto feudale così complicato.

"Item ordina Sua Signoria reverendissima che ogni anno per consiglio pubblico si debbano eligere sei persone cittadine ed abitatori di detta terra, li nomi dei quali portarsi scritti a Sua Signoria Reverendissima et in sua absentia al Magnifico Provisore del Vescovo in Catania ad effetto di signare doi di quelli e farli la provisione per essere Iurati per l'anno seguente della detta terra per provvedere al bene commune delli detti cittadini et habitatori e così successivamente si faccia d'anno in anno mutandosi sempre li detti doi Iurati".

Si chiarisce infine che tutti questi capitoli non intendono in alcun modo che i cittadini deroghino dell'autorità costituita del capitano di detta terra del Rettore del baglio o gabelloto. Il "baiulo" o baglio era il supremo magistrato che riuniva in se la carica di capitano. Era un funzionario regio che assumeva la baiulatio cioè il complesso delle funzioni fiscali. Altra carica importante era la "catapania" che controllava le carni il pesce la frutta il sale i legumi i cereali nonchè i generi manufatti e *"aggiustava li pisi e misuri"*.

Il 6 ottobre del 1558 furono convocati in consiglio i cittadini e gli abitatori della terra di Mascali per l'approvazione, dopo la lettura dei sedici capitoli dalla prima all'ultima parola.

Caracciolo merita una giusta rivalutazione sia per quello che oggi conosciamo di lui attraverso i documenti della sua attività di vescovo e di conte per aver tracciato in questa seconda funzione le linee di evoluzione degli stanziamenti della contea, favorendone l'immigrazione dai territori limitrofi.

Nel corso del 600 si andrà poi configurando un insediamento per borghi e case sparse lungo un percorso che se prima concentra a Mascali in collina, le funzioni amministrative e di controllo complessivo del territorio, vede poi, nel 700, ma in maniera decisiva nell'800 spostarsi al piano e alla costa l'asse di gravitazione. E' da notare che già durante la rivoluzione dei prezzi tra il XVI e XVIII secolo alcuni latifondisti e alcuni ecclesiastici individuarono specialmente nella Spagna, nell'enfiteusi la possibilità di accrescere la loro potenza su un maggior numero di persone e la possibilità di esportare i prodotti che ricavavano dagli enfiteuti.

Questo fenomeno nella Sicilia greca accelerò la dissoluzione del sistema feudale e segnò il processo di genesi della borghesia capace di promuovere il processo di sviluppo oltre che l'arricchimento del paesaggio agrario di Mascali, una terra ricca di acqua adagiata in gran parte sulla pianura che G. Recupero nella sua Storia Naturale e Generale dell'Etna (1815) così descrive: *"Il più mirabile si è che fino al principio del corrente secolo XVIII tutta questa gran costa e parte della bassa pianura era un folto impenetrabile bosco, al più non altro eravi che qualche mandro e appena un pezzo di campagna."*

In realtà il disboscamento ha avuto origine almeno a partire dal XVI secolo per intensificarsi nel secolo successivo.

Originariamente in tale processo di disboscamento il vigneto scalza il bosco il quale non riesce a sfuggire alla continua domanda di legname. Nel 1844 alla fine delle operazioni del catasto borbonico "le aree boscate risultano già asservite, ciò testimonia la scelta vinicola della nostra zona, tant'è che Riposto si afferma tra la fine del '700 e la prima metà dell'800 come centro di esportazione del vino tra i più importanti dell'isola anche perchè in questo periodo il trasporto via mare costituisce per l'economia dei costi, la via maestra per gli scambi commerciali. Nella seconda metà dell'800 comincia ad apparire la coltura degli agrumi che nei primi anni del '900 inizia a soppiantare le vite, sia per la crisi del settore vitivinicolo sia per la massiccia invasione fillosserica che distrugge gran parte dei vigneti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale le coltivazioni antiche vengono soppiantate dalla monocoltura agrumicola, pertanto, prima il bosco successivamente la vite scompaiono per lasciare il posto alla sola coltivazione dell'agrume".

Di certo i fasti dei vigneti e le vendemmie ricche di mosto e di co-

ralità sono vivi nell'immaginario di tanti vegliardi così come le lunghe file di buoi che trasportavano il legname attraverso la "Trainara" arrivavano, assieme al vino, allo scalo di Sant'Anna per toccare i porti più importanti del Mediterraneo. Fu quella l'età in cui grossi capitali giravano tra Giarre e Riposto e l'artigianato era fiorentissimo, testimoniando l'operosità della nostra gente e la genialità del Vescovo Conte Nicola Maria Caracciolo che al suono delle campane della chiesa di santa Maria degli Angeli, oggi sepolta dalla lava con i suoi capitoli aprì nuovi orizzonti alla nostra terra ai nostri contadini, ai commercianti agli amministratori che, nello spazio di due secoli, fecero sorgere in questi 8.000 ettari di territorio un tempo abbandonati e solo terre di pascolo ben cinque comuni, che l'intuizione del vescovo aprì a nuova vita con l'enfiteusi, terre che la fantasia creatrice del divino poeta nella Cantica del paradiso prendendo lo spunto di Carlo Martello esalta ed eterna nella letteratura:

E la bella Trinacria che caliga
 tra Pachino e Peloro, sopra il golfo
 che riceve da Euro maggior briga
 non per Tifeo ma per nascente zolfo,
 attesi avrebbe li suoi regi ancora,
 nati per me di Carlo e di Ridolfo
 se mala signoria che sempre accora
 li popoli soggetti, non avesse mosso
 Palermo a gridar fora fora

CAPITOLI DELI' ACCORDO TRA I MASCALESI E MONS. NICOLA MARIA
 CARACCIOLO - 5 OTTOBRE 1558

Concordato tra Mons. Niccolò Maria Caracciolo, vescovo di Catania e i cittadini di Mascali.

Die quinto octobris secunda Ind. nis 1558 In nomine D.mi Amen. Convocatis Civibus, et habitatoribus terrae Mascularum ad consilium per vm proclama, et sonum campanae intus Ecclesiam dictae Terrae sub vocabulo S. Mariae (La chiesa è l'antichissima S. Maria degli Angeli, principale, un tempo del Paese. La primaria chiesa sotto il nome Leonardo vescovo cui è dedicato il paese è fornita di un collegio cano-

nico del 1753 composto di quattro dignità, otto canonici primari e sei mansionari per majorem partem et satis ultra videlicet D. Venerando Battiato vice Cap.no, Antonino Topia, Antonino Carca, Matteo Galetto, Rocco Coloso, Francesco Pagani, Antonino Golisano, Antonino Golisano, Antonino;Lanzafami; Mag.ro Petro Majitta, Ioanne Antonio Pagni, Leonardo Scandura, Vito Turrìto, Michaelè Caramba, Domenico Golisario, Simone de Aug.to Michaelè Grasso, Matteo di Rao, Mariano Pagano, Stefano La Rosa, et Sebastiano Raguni, quibus omnibus supra dictis facta prius per positorem primum D. Franciscum Omisso Rectorem Ecclesiae Catanensis de mandato Illustrissimi et Reverendissimi Domini Nicolai Mariae, Dei et Apostolicae sedis gratia Catanensis Episcopi Domini et P.ni dictae terrae Mascularum pro servitio Dei et pro quieto et subveniendi in dicta terra fuerunt supradictis civibus et habitatoribus praesentibus, et audientibus, per me infrascriptum Notarium lecta, et publicata de verbo ad verbum alta, et intelligibili voce a prima linea usque ad ultimam infrascripta capitula quorum capitolorum tenor legitur ut infra videlicet.

Apud terram Mascularum.

Capitoli ed ordinazioni fatte per lo Ill.mo e Rev.mo Signor Cola Maria Caracciolo Vecovo di Catania sotto li quali divinute li cittadini ed abitatori della città di Mascali.

In primis il detto Ill.mo e Rev.mo Signor promette a tutti l'habitatori della detta Terra non ci fare angarie tanto delle persone, quanto delle bestie. o di sella o di barda, né di posate o di giornata, e che non possono essere costretti né con denari, né senza denari, né pigliarci per forza galine o altri polli contra la voluntade loro, ancorché ce li pagasse.

Item detto Ill.mo e Rev.mo promette non costringere li detti habitafcri a donativo nessuno, oltre le infrascritte gabelle, eccetto, che la Universitade graciosamente ci lo volesse dare per consiglio generale, accordato per la maggior parte.

Item concede lo pres to Ill.mo e Rev.mo, che tutti li habitatori di detta terra possono, a loro beneplacito vendere tutti loro beni mobili, e stabili riservate non di meno alli proprietari le ragioni, patti, e diritti enl'iteutici, e che volendo possano andare ad abitare in altra Terra.

Item che ognuno delli detti cittadini, ed habitatori possa fare legna morte in tutte le mandre delli boschi della Chiesa di Catania per uso della sua casa e delli suoi arbitrii, che tenesse infra lo territorio di Mascali.

franche di ragione di bosco appunto di arbitrii di trappeti di zucchero, o di Carcare, o d'altri arbitrii per conto di mercanzie, e guadagni e solamente quelli che hanno bestie siano tenute di portare un carico di legni ogn'anno in lo palazzo di Sua Signora Ill.ma e Rev.ma in detta terra.

Item concede la Sua Signoria Rev.ma a cui vorrà fare case in detta terra lo terreno bastante per la quale habbia da pagare solamente grana 5 di cenzo ogni anno lo qual terreno se l'habbia da consignare per lo mag.co Sig. Provisore di Sua Signoria Revma, acciocché habbia buona corrispondenza con l'altre case, per non disturbare le strade o altre commoditati di detta terra.

Item che tutti li cittadini et habitatori di detta terra, possono tenere e pascere tutti li loro animali in tutto lo territorio di Mascali tanto di barba quanto di sella, ed altri dallo numero di 10 in bascio, senza pagare ragioni o diritto alcuno, purché non vadino dentro le vigne, o seminati di si voglia specie, iardini, né difese, o lochi chiusi, e che non faccino danno alcuni, e facendo danno lo habbiano da pagare allo padrone e tenendo bestiame dallo numero di 10 inclusive in suso siano tenute di pagare le ragioni dell'erbaggi alla Ecclesia, o allo baglivo, o gabelloto di Mascali, secondo si costuma per detto Baglivo o Gabelloto.

Item concede Sua Signoria Ill.ma e Rev.ma che li detti cittadini, ed habitatori levate, che saranno le gregne possono etiam pascere le restuocie con le loro bestie, avendoci prima entrato in dette restuocie e pasciutoni l'animali delli propri patroni di esse restuocie, e che possano pigliarsi della paglia dell'Aere per l'uso loro senza pagare cosa alcuna, dapoiché li padroni delle dette aere si aviranno riserbato lo bisogno e bastivole loro, e solamente ogni padrone di bestie di barda, habitante in detta Terra sia tenuto ogni anno portar un carico di paglia al detto Palazzo di Sua Signoria Rev.ma.

Et perché perle ditte immunitati, et gratie la Ecclesia di Catania verrà ad esse dannificata e detrimantata nelle sue rendite, e dritti delli Boschi, e dell'Erbaggi, e della Dogana; e non è cosa giusta, che l'Ecclesia resti lesa fu accordato, ed appattato per detti cittadini ed habitatori di detta Chiesa per consiglio pubblico per la ricompenza tanto per li presenti, quanto per li futuri, per la ricompenza delli danni, ed interessi della detta Chiesa da imponere a se stessi così come imposero le infrascritte gabelle da pagarsi in perpetuum ogn'anno alla detta Ecclesia o Baglio, et Gabelloto di Mascali sopra le infrascritte robe videlicet: la gabella

della Baglia la gabella della Carne, e la gabella dello pesce e salume¹

Li dritti della gabella della Baglia sono l'infrascritte, quando lo bestiame andasse prigione per essere intrata intra vigna, giardini, seminati, o luoghi chiusi se sono bestie grosse cavalline, vacchine o somarine a bascio, aggia da pagare tarí uno da cinque in su, sino alli 10. tari due dalli dieci in su tarí tre allo Baglivo e lo dannaggio allo padrone. Et quando alcuna persona andasse carcerata o per cosa civile o criminale pagherà un'aquila se ci dorme una notte, altrimenti mezz'aquila per la carcere di detta terra, Et quando andasse pregione alcuna bestia deggia pagare per ragione di presonia seu di mandra, grana sei per qualsivoglia bestia grossa e grano uno per qualsivoglia bestia minuta, e quando stisse tanto prigione, che fusse bisogno per non morire di mandar a pascere habia da pagare per la ragione della guardia in questo modo videlicet: di sei animali a basso a ragione di grana cinque per uno lo giorno e di sei in su perfino alli XII a ragione di grana quattro per uno, e di dodici in su a ragione di grana tri per uno.

Item habbia la detta Baglia le ragioni, e dritti della Doana secondo li capitoli ed osservancia, che tiene la detta Ecclesia nella sua Doana di terra della città di Catania, quanto alli summi e dritti di pagamenti la quale Doana l'habbia da pagare lo furastiero, quando venderà o comprerà, e li cittadini tantum, et habitatori poichè haveranno per una anno continuo cum uxore, et familia, habitato in detta terra, possono vendere e comprare franche della detta doana, e similmente s'habbia da osservare circa la Doana di Mare conforme all'oservancia della Doana della

¹ "Baglía era la somma delle attribuzioni relative alla polizia urbana e rurale ovvero "l'università dei diritti amministrati dal baiulo (cfr. GREGORIO R. Opere scelte, Palermo 1845, p. 148).

Oltre a questo incarico erano i baiuli magistrati di proprio nome e con giurisdizione ed imperio: conoscevano di tutte le cause civili sia reali che personali eccetto le feudali. Altra gabella era quella della caxia, quando non si riferiva al vino riguardava, l'antica gabella "nuova o del tarí" nella compravendita di immobili, specie di laudemio. C'erano poi diritti di fida di maysi e di fidaggio nell'interesse dei baroni, erano gli aspetti degenerativi e quindi feudali degli originari usi di pascolo, di semina e di legnatico. L'uso civico di pascolo si era trasformato in diritto di "fida" con corresponsione in denaro o in "carnaggi"; quello di semina in "maysi".

città di Catania in quanto alli summi dritti di pagamenti.

Item vogliono in detta terra ognuno di detti cittadini, et habitatori possa liberamente in loro magazeni, o case o undi piace a loro ripostarsi frumenti, orzi, germani, favi et altri ligumi, fanno dell'arbitrii soi in ditto territorio di Mascali senza pagarsi cosa alcuna di riposto, ed altri chi non fanno arbitrii in detto territorio di Mascali intrando in dette terre li vettovagli per dictu cuntu di mircanzia siano tenuti ripostarli nelli magazeni di detta terra cum li suoi frutti sarannu per Sua Signoria Ill.ma e Rev.ma e controvenendo incorrono nella pena posta nelli bandi, che si promulghiranno sopra tal cosa per lo intrari delli quali vittovagli, che si ripustiranno in detti magazeni si pagherà alla detta Ecclesia grana cinque per salma di frumento e grana tri per salma d'olgi, di germane, di lavi, e daltri ligumi, e di luppini, ed altri tanti pri ragioni di la nixitura.

Item li dritti della gabella della carne s'abbiano di pagare al modo infrascritto per lo scannaggio di ogni bestia vacchina, grana deci; per lo scannaggio di porci, o castrati, grana quattro per testa, per li ciaurelli grana due per testa.

Item che s'abbia di pagare dinari dui per ruotolo della carne, che si farà e venderà alla bucceria, e non si possa far carne ad altri luoghi; le dritti della gabella dello pisce e salume sono l'ifrascritti dinari due per rotulo de lo pisce fresco, che si venderà a minuto a rotulo in detta terra tari uno per ogni cafiso d'oglio, tari uno e grana dieci per ogni barrili di tunnina, e di sardi, tari due per cantaro di formaggi, tarf tre per cantaro di casicavalli, dinari quattro per rotolo della carni salata e de li candili di sivo.

Item le pese e misure abbiano da essere simile a quelle che si usano nella detta citati di Catania per le quali sindi paghiranno in detta città quelli medesimi dritti che si pagano in detta città di Catania per li cittadini e furistieri l'à adiustari, e rividirí delli quali si riserva all'Officiali che saranno ordinati per sua Signoria Rev.ma; similmente il mettere, e dare della meta all'oglio, tunnina, pisci, formaggi, casicavalli, candeli di sivo, carne salata, e tutti altri cosi, che si venderanno al minuto.

Item ordina Sua Signoria Rev.ma che ogn'anno per consiglio pubblico si debbiano eligere sei persone cittadine, ed abitatori della detta terra, li nomi de quali portasi scritti a Sua Signoria Rev.ma, et in sua absentia al Mag.co S. Provisore del vescovato in Catania, ad effetto di signare doi di quelli, e farli la provisione per essere lurati per l'anno sequenti

della detta terra per provvedere al ben communi delli detti cittadini et habitatori, e cosí successivamente si faccia d'annu in annu, mutandosi sempri li detti doi lurati.

Item che tutti li sopra detti capitoli, et ordinacioni non s'intenda in alcuno caso derogato alla preminencia, iurisdicioni, potestà, prelacioni, e dritti, e ragioni, et osservancii competenti, tanto allo Capitano della detta terra, e lo Mag.co Rettore dello Vescovato di Catania intra lo bagli, gabelloto della detta piana di Mascali, et alla difesa delli detti Boschi di Mascali.

Item l'altre cose, che accadessero d'ordinarse, si provediranno alla giornata secondo sarà conveniente. Quibus quidem capitulis lectis, et publicatis ut supra omnes supradicti cives et habitatores unanimiter, concorditer nemine eorum discrepante, per se supradicta capitula, cum omnibus in eius contentis pactitatis et declaratis acceptaverunt et acetant eaque omnia promiserunt et promittunt et ita se obligaverunt, et obligant cum iuramento inviolabiliter observare. Unde ut in futurum appareat factus est praesens actus per publicum instrumentum suis die loco et tempore valiturum.

(Il 5 Ottobre l'Università di Mascali convocata in Consiglio deliberò le sopracitate condizioni. Il Vescovo le confermò).

Testes Mag. Dominus Placidus Benfiato V.I.D. Nobilis Matheus Lanzafami, No: di: Ponzius Ant.nus CAridi, Ant.nus Crisali Catanenses et Rev. Pater Antonius Ornesa Capp.nus dictae Ecclesiae S. Mariae Oriundus Civitatis Tauromenis.

Die sexto Octobris eiusdem.

Ex quo hieri sp. tto die fuit convocatum ad consilium, et Cives, et habitatores di. tae Terrae Mascularum fuit conclusum et accordatum, et iuxta forma sp.ttum capitulum in diem non finitur:

In quo quidem consilio, et concl.ne non fuerunt p.ntes in frascritti Cives, et habitatores et Terrae p. ttae videlicet: Cesar Solifazzio Ant. nus Vattiato, Manfridus Greco, Matteus Golisano, Iacobus De Germia, Bartolomeus Paguni, Geronimus de Rao, et Nardus de Rao, quibus pronunciat, lectis, sp.ctis Capitulis de verbo ad verbum, et à prima linea usque ad ultima omnes sp.cti presentes.

